COMUNE DI VERMIGLIO

Provincia di Trento

DISCIPLINARE AREA SOSTA ATTREZZATA PER CAMPER PASSO DEL TONALE

(ai sensi del Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 e del regolamento di esecuzione emanato con D.P.P. 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg.)

Approvato con deliberazione Giunta comunale n. 226 del 28.10.2026

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Ubicazione e caratteristiche dell'area sosta camper

1. Il presente regolamento individua e disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata per la sosta di camper/autocaravan, di seguito denominata "Area Camper Paradiso", o più semplicemente "area", sita in Vermiglio – località Passo del Tonale.
2. L'area, interamente pianeggiante, è costituita da n. 26 (ventisei) piazzole di m. 8x5 ed è ubicata nei pressi del centro abitato, in una zona dedicata ed indipendente dalla quale ci si può spostare a piedi per raggiungere il centro e le piste da sci.
3. L'area è dotata di punto informativo, erogatore di acqua potabile, area camper service, impianto igienico-sanitario destinato allo scarico delle acque reflue nere e grigie, colonnine per l'allaccio dell'elettricità, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, allestimenti antincendio, sistema di videosorveglianza, servizi igienici, docce calde, lavandini per stoviglie.

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

1. L'area sosta è disciplinata dalla seguente normativa:
   - L.P. 13 dicembre 1990, n. 33 in materia di ricezione turistica all'aperto, ed in particolare gli artt. 13 e 15;
   - L.P. 4 ottobre 2012, n. 19 e ss. mm. sui campeggi;
   - Regolamento di esecuzione emanato con D.P.P. 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg.;
   - Decreto Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ed ii. "Codice della Strada";
   - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
   - nota prot. 0031543/2007 del 02.04.2007 emanata dal Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta degli autocaravan.
2. La modifica o l'abrogazione di riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente disciplinare ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

TITOLO II
GESTIONE E MODALITÀ DI UTILIZZO

ARTICOLO 3 - Gestione dell'area

1. L'area ed i servizi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:
   a. in diretta economia dal comune di Vermiglio;
   b. società in house;
   c. tramite affidamento a terzi, qualora ne ricorrano i presupposti di economicità, efficienza ed efficacia, previo espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica e nel rispetto delle normative in vigore.
2. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale.

ARTICOLO 4 - Modalità di accesso e utilizzo

1. La sosta all'interno dell'area è consentita solo ai camper/autocaravan definiti dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e non sono ammesse roulotte, tende o simili. Gli autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote, non emettere deflussi propri e non occupare la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro.
2. L'area sosta è aperta tutto l'anno con possibilità di orario di accesso limitato, salvo casi di forza maggiore ed eventuali periodi per manutenzione e pulizia disposti del gestore.
3. L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del "Codice della Strada", qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.
4. Le modalità di gestione ed accesso, anche per garantire il rispetto degli eventuali adempimenti di legge, e le tariffe per l'utilizzo dell'area sosta e dei relativi servizi, vengono stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto. Le tariffe per l'accesso e la sosta devono essere esposte al pubblico.

   Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti al pagamento delle eventuali tariffe, direttamente alla cassa automatica o al personale incaricato dal gestore.
5. I veicoli dovranno essere parcheggiati all'interno degli spazi delimitati.
6. Il Sindaco può autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali, manutenzioni e/o in particolari occasioni quali eventi o iniziative promosse in collaborazione con le associazioni locali, che dovranno essere adeguatamente segnalate all'ingresso dell'area. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno essere rimossi coattivamente, con spese a carico dell'utente. In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Comune, o all'eventuale gestore, per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.
8. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento ed allontanati.
9. L'accesso all'area sosta camper è garantita anche agli utenti che vogliano effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua (cd. camper service).
10. L'area è rivolta a soddisfare le esigenze dei turisti itineranti e non è prenotabile.

ARTICOLO 5 – Sistema automatizzato di gestione accessi e servizi

1. L'area sosta è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 26 autocaravan in sosta contemporaneamente.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'Ente gestore.
4. L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sulla parte anteriore del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta e l'ora di inizio della stessa.
5. Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.
6. Nel periodo invernale la neve sarà sgomberata dal parcheggio e dalla viabilità pedonale. Spetta ai singoli campeggiatori la pulizia degli accessi ai mezzi di soggiorno e dei tetti degli stessi.

TITOLO III
OBBLIGHI E SANZIONI

ARTICOLO 6 – Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area sosta è soggetta alle seguenti limitazioni:

   a. la sosta degli autocaravan è permessa, eccetto quanto previsto all'art. 6, per un periodo di tempo non superiore a 48 (quarantotto) ore dal momento dell'insediamento;

      Ai sensi dell'art. 8 comm. 3 della L.P. 4 ottobre 2012, n. 19, il Comune può stabilire inoltre deroghe al predetto limite temporale, consentendo che la sosta sia protratta fino a un massimo di trecentosessanta ore, vista la vicinanza dell'area alle piste da sci;

   b. è vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area sosta è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;

   c. è vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale o dell'ente gestore; il gioco con palloni od oggetti di lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture o dalle aree dedicate; il transito e/o la sosta di veicoli a motore diversi dagli autocaravan (ad eccezione dei motocicli in dotazione ai camperisti); la sosta dei mezzi con il motore acceso, anche durante le operazioni di carico e scarico; l'utilizzo di gruppi elettrogeni, anche se silenziati; l'accensione di fuochi e l'utilizzo di barbecue o simili; l'utilizzo di fornelli da campeggio, piastre, o simili su superfici esterne; il dispiegamento di sedie e/o tavolini; consumare pasti nelle aree esterne se non quelle appositamente individuate. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale o dell'ente gestore, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;

   d. gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni, nel rispetto della normativa provinciale e comunale in materia;

   e. sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata, nel rispetto delle vigenti normative di riferimento comunale, come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato, o effettuare schiamazzi diurni o notturni;

   f. lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata presso l'area ecologica riservata, nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale, secondo il calendario esposto, e conservare gli altri rifiuti e smaltirli nel proprio Comune di residenza nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale;

   g. è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi degli autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna.

      L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciare l'incolumità o la sicurezza;

   h. è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari, eliminando ogni forma di spreco;

   i. nell'uso dei servizi individuali presenti nelle piazzole o dei servizi collettivi è fatto obbligo di non danneggiare impianti ed attrezzature e di lasciarli in perfetto ordine e pulizia;

   l. è altresì permesso l'allacciamento alla corrente elettrica, con un massimo di 1000 Watt a uscita della colonnina. L'uso del servizio elettrico è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti ed attacchi a norma di legge ed evitare ogni pericolo a persone e cose durante l'utilizzo;

m. è infine vietato manomettere in ogni modo gli impianti elettrici;

l. è vietata anche la cessione a terzi dell'utilizzo della piazzola ed il subentro di terzi nell'occupazione dei veicoli in sosta.

2. La sosta degli autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell'insediamento. Sono consentite più soste purché trascorrano almeno 24 ore tra una sosta e l'altra. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da 150,00 a 450,00 euro prevista dall'art. 21 della L.P. 4 ottobre 2012, n. 19 e ss.mm. e l'immediato allontanamento del trasgressore. Tuttavia, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in occasione di particolari eventi culturali e sportivi che interessano il territorio, di derogare a tale limite. In tal caso la deroga sarà comunicata all'utenza per mezzo dei canali di comunicazione ritenuti congrui per le specifiche circostanze.

ARTICOLO 7 – Impianto di smaltimento igienico sanitario

1. I contenitori dei wc chimici, così come tutti gli altri liquami e le acque reflue raccolti negli impianti interni dei camper, devono essere vuotati negli appositi pozzetti di scarico presenti nell'area. E' fatto obbligo, durante la marcia di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami.
2. L'impianto di smaltimento igienico sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area sosta camper. Subito dopo l'uso, i conducenti degli autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario.
3. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, c. 4 e 5 D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
4. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 8 - Responsabilità

1. L'area camper non è custodita. Il Comune e/o il gestore sono pertanto esonerati da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno. Inoltre non rispondono per incidenti, furti e danni causati da altri Ospiti, da forza maggiore, da calamità naturali, eventi meteorologici, atti vandalici, eventi socio politici, sbalzi elettrici, alluvioni, allagamenti o comunque da cause non dipendenti direttamente da negligenza del personale dell'ente gestore
2. Nell'area di sosta attrezzata per autocaravan è comunque garantito il controllo costante con idonei impianti di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m..

ARTICOLO 9 - Sanzioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.
2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
3. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.
4. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.

5. Ogni infrazione alle norme di questo regolamento (quando l'infrazione non è prevista da leggi specifiche in materia) comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ovvero del pagamento di una somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
6. Qualora la gestione dell'area sia affidata ad un gestore esterno lo stesso è impegnato a collaborare con il Corpo di Polizia Locale nell'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento a leggi statali, regionali od ad altri Regolamenti comunali.
2. Disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente disciplinare, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente disciplinare.

ARTICOLO 11 – Entrata in vigore

1. L'esecutività del presente disciplinare è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ubicazione e caratteristiche dell'area sosta camper ..... pag. 2
Art. 2 Riferimenti normativi ..... pag. 2

TITOLO II
GESTIONE E MODALITÀ DI UTILIZZO

Art. 3 Gestione dell'area ..... pag. 2
Art. 4 Modalità di accesso e utilizzo ..... pag. 3
Art. 5 Sistema automatizzato di gestione accessi e servizi ..... pag. 3

TITOLO III
OBBLIGHI E SANZIONI

Art. 6 Obblighi e divieti ..... pag. 4
Art. 7 Impianto di smaltimento igienico sanitario ..... pag. 5
Art. 8 Responsabilità ..... pag. 5
Art. 9 Sanzioni ..... pag. 5

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Disposizioni finali ..... pag. 6
Art. 11 Entrata in vigore ..... pag. 6